Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 novembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero difesa-Esercito:

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 5542
Ripristino di ricompensa al valor militare . . Pag. 5542

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1192**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 5543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1193**.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale . . . . . . Pag. 5544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1194**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua Madonna di Loreto, in comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) . . . . . . Pag. 5547

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.
Delimitazione della zona portuale interna di Portese (lago di Garda) . . . . Pag. 5547

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.
Proroga al 31 dicembre 1965 della durata in carica della Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze per studiare e risolvere i problemi derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale, istituita con decreto interministeriale 18 febbraio 1964 . . . . Pag. 5547

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi . . . . Pag. 5548

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.
Disposizioni concernenti la produzione e la distribuzione della tubercolina per le prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 . . . . Pag. 5550

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazione « Danubio » . . . . Pag. 5553

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.
Approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita » . . . Pag. 5553

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1965.
Istituzione dell'Archivio di Stato di Vercelli . . Pag. 5553

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Scienza della politica » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Firenze. Pag. 5554

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa. Pag. 5554

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica » presso l'Istituto universitario di magistero pareggiato « G. Cuomo » di Salerno . . Pag. 5554

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 5554

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 5554

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Cassino (Frosinone) ad accettare una donazione . . . . Pag. 5554

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « M. Cutelli » di Catania ad accettare una donazione. Pag. 5555

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna ad accettare una donazione. Pag. 5555

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Saluzzo (Cuneo) ad accettare una donazione. Pag. 5555

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Ruvo di Puglia (Bari) ad accettare una donazione. Pag. 5555

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « C. Colombo » di Genova ad accettare una donazione. Pag. 5555

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Cassini » di Genova ad accettare una donazione. Pag. 5555

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5555

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5555

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5555

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorso. Pag. 5555

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 5555

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise - Napoli: Approvazione del piano di zona del comune di Molinara. Pag. 5556

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia - Milano: Approvazione del piano di zona di Sedriano . . . . Pag. 5556

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di uso della rete denominata « Reone da agone » nel lago di Garda. Pag. 5556

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 5556

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria di concetto, ruolo « Assistenti sociali »). Pag. 5556

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattro borse di studio in idrobiologia e chimica idrobiologica . . . . . Pag. 5560

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Savona . . . . Pag. 5561

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1965, riguardante il bando di concorso a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Pag. 5562

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . Pag. 5562

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici . . . Pag. 5562

Ufficio medico provinciale di Vicenza: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . . . . . Pag. 5563

Ufficio medico provinciale di Roma: Modifica alla graduatoria generale del concorso a diciassette posti di medico igienista del comune di Roma . . . . Pag. 5563

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1965, n. **10.**
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10.
Pag. 5563

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1965, n. **11.**
Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.
Pag. 5563

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 *settembre* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1965
registro n. 74 *Esercito, foglio n.* 64

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando del XXVII *Corpo d'armata in data* 15 *agosto* 1918.

CALIGIURI Umberto, nato a Siracusa il 6 agosto 1897, sottotenente 7° Reggimento fanteria (ora tenente colonnello f. ris.). — Partecipò ad aspri combattimenti, distinguendosi per coraggio ed ardimento. — Sober - quota 86 - San Gabriele, novembre 1916 - ottobre 1917.

Determinazione del Comando del VI Corpo d'armata in data 19 *novembre* 1918.

TOMAINO Giovanni, nato a San Pietro Apostolo (Catanzaro) il 17 gennaio 1899, caporale 239° Reggimento fanteria - Reparto d'assalto. — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Monte Grappa, 13 ottobre 1918.

(7851)

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 8 *agosto* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1965
registro n. 74 *Esercito, foglio n.* 61

MANGANO Giovanni, da Montemaggiore Belsito (Palermo), classe 1891, ex caporal maggiore ftr., Distretto Palermo. — Gli è ripristinata dal 20 gennaio 1964 la medaglia di bronzo al valore militare concessa con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919 e successivamente perduta con regio decreto 25 marzo 1935.

(7853)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1192.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

20) Dottrina generale del processo;
21) Papirologia giuridica;
22) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
23) Storia del diritto canonico.

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

11) Diritto parlamentare;
12) Diritto pubblico regionale;
13) Diritto pubblico dell'economia;
14) Criminologia.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di:

13) Farmacologia;
14) Radiobiologia.

Gli articoli 74 e 75, relativi alla scuola di specializzazione in Clinica oculistica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Clinica oculistica

Art. 73. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in Clinica oculistica.

Art. 74. — La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.

Art. 75. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tenometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria, 1ª parte.

4° Anno:

1) Neurooftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria, 2° parte;
5) Tesi di specializzazione.

Art. 76. — Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Dopo l'art. 93, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore

Art. 94. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso.

Art. 95. — La scuola è distinta in due diversi corsi:

1) Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, della durata di tre anni;

2) Corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia, della durata di due anni, riducibili ad un anno per coloro che siano in possesso del diploma del 1° corso.

Art. 96. — *Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore.*

MATERIE D'INSEGNAMENTO

1° Anno:

Clinica chirurgica generale;
Neuropatologia dell'apparato motore;
Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro;
Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (1° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (1° corso).

2° Anno:

Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite dell'apparato motore (2° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (2° corso);
Fisioterapia e studio della protesi (1° corso).

3° Anno:

Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (3° corso);
Fisioterapia e studio delle protesi (2° corso).

Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Art. 97. — *Corso di specializzazione in Cinesiterapia, Fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in Ortopedia.*

MATERIE D'INSEGNAMENTO

1° Anno:

Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale (1° corso);
Anatomia funzionale dell'apparato motore;
Cure con radiazioni (1° corso);
Cure elettriche (1° corso);
Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia;
Climatoterapia;
Massoterapia (1° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia (1° corso);
Rieducazione motoria e riabilitazione (1° corso).

2° Anno:

Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche, e rieducazione funzionale (2° corso);
Cure elettriche (2° corso);
Massoterapia (2° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia (2° corso);
Ginnastica medica;
Rieducazione motoria e riabilitazione (2° corso).

Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Fisioterapia, Cinesiterapia e riabilitazione dell'apparato motore.

Art. 98. — Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.

Per quanto altro si riferisce alla scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, si fa riferimento alle norme generali che regolano altre scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1193.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;
Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;
Vista la legge 16 febbraio 1965, n. 98;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernente le norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, è modificato come appresso:

Art. 1. — Al secondo comma è aggiunto:

« *c*) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ».

Art. 2. — Lettera *g*) è così sostituita:

« *g*) professori di applicazioni tecniche maschili ».

A tale lettera segue:

« *h*) professori di applicazioni tecniche femminili ».

Art. 4 — « *Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media* ».

La corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita:

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
1-*a*) Presidi di scuola media *b*) Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Direttori di scuola d'arte di 1° grado	1) Presidi di scuola media
2-*a*) Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media *b*) Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte *d*) Cultura generale nella scuola d'arte	2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
3 Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	3) Lingua straniera
4-*a*) Matematica nella scuola media *b*) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte *d*) Cultura scientifica nella scuola d'arte	4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
5-*a*) Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale *b*) Disegno dal vero nella scuola d'arte *c*) Decorazione pittorica nella scuola d'arte	5) Educazione artistica
6-*a*) Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro *b*) Plastica nella scuola d'arte *c*) Decorazione plastica nella scuola d'arte *d*) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro	6) Applicazioni tecniche maschili
7-*a*) Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile *b*) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	7) Applicazioni tecniche femminili

Art. 5. — *Collocamento nei ruoli della scuola media.*

« I presidi, i direttori, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale e della scuola d'arte, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell'art. 2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo *C*.

E' data facoltà ai professori di materie tecniche industriali, agrarie e marinare, già iscritti nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro, muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio nel ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso che più presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianità nella classe di stipendio, essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, e un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di preside o direttore di scuola media o di scuola di avviamento professionale o per cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e collocati nei ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media a un direttore o professore di scuola secondaria di avviamento professionale o un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nelle diverse graduatorie relative a concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno riportato ».

Art. 6. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono assegnati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

Art. 9. — *Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.*

« A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.

Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei sopradetti ruoli sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in corrispondenti ruoli C speciali transitori della scuola media, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianità nella classe di stipendio, l'iscrizione nel nuovo ruolo avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza; a tal fine la precedenza tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

Gli insegnanti di arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle scuole d'arte, in possesso del diploma di istituto di secondo grado, possono chiedere, fino al 31 dicembre 1965, il passaggio, rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4, secondo i criteri di cui all'art. 5, primo comma, e al ruolo C speciale transitorio di applicazioni tecniche maschili di cui al comma precedente.

I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti tecnico-pratiche di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nel ruolo C, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4 e secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 5, nell'ordine risultante dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie ».

Art. 13. — E' aggiunto il seguente terzo comma:

« Il servizio che gli insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in cattedre diverse per il cui insegnamento gli interessati siano provvisti di abilitazione o presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione è valido ai fini del compimento del periodo di prova ».

Art. 15. — E' soppresso il secondo comma.

Art. 2.

Le norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, con le modifiche e integrazioni di cui al presente decreto, sono estese agli insegnanti e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-pratiche che hanno titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831 in virtù delle graduatorie formate, per l'applicazione del citato articolo, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 1° aprile 1963. Le insegnanti che saranno collocate nei ruoli speciali transitori per posti di economia domestica nelle preesistenti scuole medie saranno assegnate alla scuola media per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili.

Parimenti dette norme sono estese agli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico pratiche nonchè agli insegnanti di arte applicata aventi titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della citata legge n. 831, in base alle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22, ultimo comma, modificati dall'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua Madonna di Loreto, in comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 10 aprile 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua Madonna di Loreto, in contrada omonima del comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Portese (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Portese (lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di San Felice di Benaco, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 1 e 2 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con la colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 492 con il molo ed il pontile *A*, il molo *B* ricavato dalla particella 554 ed uno specchio d'acqua antistante alle particelle anzidette.

Essa è delimitata come segue:

lato *B-A;* dal limite verso lago: della particella 554, della via del porto e delle particelle 491 e 887;

lato *B-C;* dal proseguimento verso lago per una lunghezza di m. 150, a partire dalla riva, del confine tra le particelle 560 e 554;

lato *A-D;* dal proseguimento verso lago per una lunghezza di m. 150, del confine tra le particelle 939 e 823;

lato *C-D;* dalla congiungente gli estremi degli allineamenti sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia (Milano) e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1965
Registro n. 98 *bilancio Trasporti, foglio n.* 372

(8160)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.

Proroga al 31 dicembre 1965 della durata in carica della Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze per studiare e risolvere i problemi derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale, istituita con decreto interministeriale 18 febbraio 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1964, registro n. 16, Uff. risc. poste e tel., foglio n. 081, con il quale è stata costituita una Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, per studiare e risolvere i problemi derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine dei lavori della Commissione;

Considerato che il dott. Giovanni Licata è stato destinato ad altro servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina di un segretario della Commissione;

Decretano:

Art. 1.

Il termine dei lavori della Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, costituita col decreto interministeriale 18 febbraio 1964 in premesse citato, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il dott. Armando Zappavigna, ispettore generale nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze viene nominato membro della Commissione in sostituzione del dott. Giovanni Licata, destinato ad altro servizio.

Art. 3.

Il dott. Civita Riccardo, consigliere di terza classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, viene nominato segretario della Commissione in sostituzione del dott. Vincenzo De Liso.

Il dott. Vincenzo De Liso, direttore di divisione, continua a far parte della Commissione in qualità di membro.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione spetterà il gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà, per i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sul capitolo 191, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione stessa per l'esercizio 1965, e, per i funzionari del Ministero delle finanze, sul cap. 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1965.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1965
Registro n. 76 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 79. — ANSALONE

(8395)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sulla disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Ritenuta la necessità di emanare il provvedimento ivi previsto;

Decreta:

I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonchè la periodicità delle visite, sono determinati come dall'allegato elenco che, controfirmato dal Ministro per l'interno e dal Ministro per l'industria e commercio, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

ALLEGATO

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).

I. — *Attività soggette a visite annuali*

1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2. Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.

3. Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4. Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).

5. Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6. Autorimesse con più di 9 automezzi.

7. Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8. Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).

9. Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).

10. Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gommata, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11. Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) non-

ché di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12. Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13. Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14. Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15. Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16. Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17. Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

18. Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19. Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonchè i relativi diluenti e plastificanti.

20. Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

21. Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22. Fabbriche di surrogati del caffè.

23. Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24. Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25. Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26. Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27. Distillerie e depositi di alcool e acquavite.

28. Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29. Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30. Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31. Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.

32. Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc. ed altri prodotti affini.

33. Centrali ed impianti per la produzione di:

gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);

gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);

gas di carburazione (aria carburata).

34. Stabilimenti di produzione di fibre tessili polivinilìche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35. Aziende per la produzione di polvere di carbone.

36. Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per motori a combustione interna.

37. Impianti nucleari (art. 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

38. Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

39. Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive.

40. Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

II. — *Attività soggette a visite biennali*

41. Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore; Silos.

42. Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

43. Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

44. Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

45. Fabbriche di liquori Fabbriche di profumi.

46. Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

47. Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri).

48. Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

49. Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc., della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

50. Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

51. Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti.

52. Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

53. Stabilimenti per produzione di olii vegetali.

54. Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

55. Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

56. Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

57. Depositi di clorati entro l'abitato.

58. Depositi di prodotti di cui al n. 15.

59. Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta.

60. Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini.

61. Impianti centralizzati di metano per uso civile.

62. Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

63. Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale.

64. Officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.

III. — *Attività soggette a visite triennali*

65. Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloide e locali per la revisionatura degli stessi.

66. Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

67. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.

68. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
69. Tipografie.
70. Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, ecc., per quantità superiori ai 50 quintali.
71. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.
72. Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.
73. Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse.
74. Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonchè di prodotti della carta in genere.
75. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.
76. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.
77. Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti.
78. Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.
79. Drogherie e mesticherie.

IV. — *Attività soggette a visite quinquennali*

80. Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nello art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
81. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti.
82. Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.
83. Lavanderia a secco e tintorie.
84. Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
85. Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 50.
86. Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca), e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti.
87. Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.
88. Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente numero 52.
89. Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.
90. Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.
91. Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
92. Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.
93. Stazioni di servizio per autoveicoli.
94. Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.
95. Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
96. Centrali termoelettriche di produzione.
97. Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

V. — *Attività soggette a visite « una tantum »*

98. Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.
99. Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.
100. Centrali idroelettriche di produzione.

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(8162)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Disposizioni concernenti la produzione e la distribuzione della tubercolina per le prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, 11 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, recante disposizioni sulla produzione e sulla distribuzione della tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, numero 615;

Decreta:

Art. 1.

La tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è la « PPD tipo Weybridge » .

La tubercolina deve essere prodotta nei due tipi bovino ed aviare utilizzando rispettivamente i ceppi An_5 e D_4 e deve essere usata per via intradermica.

La concentrazione della tubercolo-proteina è stabilita come segue:

a) mg 1/cc per la tubercolina PPD bovina;

b) mg 0,5/cc per la tubercolina PPD aviare;

Per l'esecuzione della prova intradermica semplice la dose singola da iniettare è di cc. 0,1, corrispondente, per la tubercolina PPD bovina, a 5000 U.I.

Per l'esecuzione della prova intradermica comparativa le dosi singole da iniettare sono rispettivamente di cc. 0,2 per la tubercolina PPD bovina e di cc. 0,1 per la tubercolina PPD aviare.

La tubercolina PPD liquida, conservata a + 4°C, ha una validità di 6 mesi. La tubercolina PPD liofilizzata ha, nelle stesse condizioni di conservazione, una validità di cinque anni.

Art. 2.

La tubercolina di cui all'articolo precedente prodotta per conto del Ministero della sanità deve essere preparata secondo le tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto.

Il Ministero della sanità disporrà i controlli che riterrà necessari per assicurare che la preparazione avvenga secondo le norme all'uopo fissate.

Gli istituti produttori non possono porre in vendita a privati la tubercolina di cui al primo comma del presente articolo senza l'autorizzazione prevista dall'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La tubercolina prodotta ai fini del presente decreto è distribuita gratuitamente per il tramite degli Uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 10 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 25 maggio 1965, è abrogato.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 29 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO

Norme per la produzione ed il controllo della tubercolina da impiegare per le prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615.

1. Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciato dallo « Statens Seruminstitut » di Copenaghen.

Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal « Centraal Diergeneeskunding Instituut », Afdeling Rotterdam.

2. Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 %.

3. Il controllo ufficiale della tubercolina deve essere eseguito dall'Istituto superiore di sanità.

4. Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale o sulla quantità totale di una partita di tubercoline prima del condizionamento, purchè il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante del Ministero della sanità.

5. Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico.

METODICA DI PRODUZIONE

TERRENI

I ceppi An_5 e D_4, conservati possibilmente allo stato liofilo, al momento dell'uso vengono passati su patata glicerinata o brodo glicerinato e, successivamente, su terreno Dorset-Henley modificato (1).

Dopo 12-15 giorni di incubazione, le pellicole vengono seminate su recipienti di maggiore capacità e contenenti sempre il Dorset-Henley modificato.

L'incubazione, fatta a 37°C, si protrae per circa 50-60 giorni.

(1) Terreno di Dorset-Henley modificato:

L-Asparagina	g	900	
KH_2PO_4 anidro	g	81	
$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$	g	68	
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	g	113	
$FeC_6H_5O_7 \cdot 5H_2O$	g	23	
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	g	2	
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	g	0,2	
$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	g	0,1	
$CaCl_2$ anidro	g	5	
Glucosio	g	750	
Glicerina	g	7500	(ml 5.950)
H_2O distillata	l	75	

Aggiustare a pH 6,8 con KOH

Sterilizzazione.

Le bottiglie contenenti le colture, al termine dell'incubazione, vengono sottoposte per 3 ore all'azione del vapore fluente.

Filtrazione.

Il contenuto di tali bottiglie, dopo la sterilizzazione, viene fatto passare attraverso maglie metalliche e, successivamente, attraverso filtri di amianto-cellulosa.

Precipitazione delle proteine.

A 9 parti di filtrato si aggiunge 1 parte di acido tricloroacetico al 40 % (concentrazione finale dell'ac. tricloroacetico-4 %); il giorno successivo si allontana il supernatante e si centrifuga quindi il precipitato.

Lavaggio delle proteine.

Il sedimento ottenuto viene lavato prima con acido tricloroacetico (soluz. 1 % e poi con una soluzione di NaCl al 10 %).

Preparazione del concentrato.

Il sedimento proteico viene ridisciolto mediante l'aggiunta di una soluzione di NaOH N/1 e riportato a volume con tampone fosfatico M/30 contenente NaCl al 0,5 %; come conservativi vengono aggiunti il 10 % di glicerina e lo 0,5 % di fenolo.

Il pH finale viene aggiustato a 7,0.

Il volume finale del concentrato sarà correlato al volume di proteine precipitate, così da avere, approssimativamente, una concentrazione proteica di mg 10/ml nella tubercolina mammiferi e di mg 2,5/ml nella tubercolina aviare.

Centrifugazione ad alta velocità.

La soluzione concentrata viene centrifugata a 45.000 r.p.m. per eliminare i residui cellulari.

Determinazione del contenuto proteico.

Il valore in azoto proteico viene determinato con il metodo di Kjeldahl. Tale valore, moltiplicato per il fattore 6,25, è convertito in contenuto proteico.

Filtrazione.

La soluzione concentrata viene diluita, approssimativamente, nella misura di mg 3/ml per la PPD mammiferi o di mg 1/ml per la PPD aviare, mediante l'aggiunta di un diluente contenente il 10 % di glicerina, 0,5 % di fenolo e 0,5 % di NaCl in tampone fosfatico M/30 a pH 7,0. Tale soluzione viene poi filtrata attraverso filtri amianto-cellulosa e conservata a + 4°C.

Diluizione.

Dopo avere eseguito le prove di sterilità, si calcola il contenuto proteico del filtrato e si aggiunge un adeguato volume del diluente prima descritto, fino ad avere le seguenti concentrazioni finali di proteina: PPD mammiferi mg 1,0/ml; PPD aviare mg 0,5/ml.

Alla tubercolina aviare viene aggiunto, quale colorante, Ponceau 2R alla concentrazione del 0,005 %.

CONTROLLO DELLE TUBERCOLINE

Caratteristiche chimico-fisiche: il pH della tubercolina deve essere compreso tra 6,5 e 7,0.

Il tenore in azoto è determinato a mezzo distillazione con il micro-Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto in proteina è 6,25. Il Campione Internazionale Standard di tubercolina PPD (O.M.S.) è rilasciato allo stato liofilizzato: una U.I. è uguale a mg 0,00002 di tubercolo-proteina.

Controllo di sterilità: viene eseguito, nei riguardi di batteri e miceti, secondo le norme generali. La tubercolina deve essere sterile.

Controllo di innocuità: viene eseguito su topini e cavie.

a) Si inoculano 5 topini albini (peso-g 16-20), sottocute, con ml 1 della tubercolina in esame. Nelle 2h successive all'inoculazione, essi non devono presentare segni di intossicazione, dimostrando così che il prodotto non contiene un eccesso di fenolo; la concentrazione del fenolo non deve superare, nelle tubercoline, lo 0,5 %.

b) Si inoculano 3 cavie (peso-g 350-500), sottocute all'addome, nella quantità di ml 2/g 100 di peso vivo. La forte infiltrazione che le cavie mostrano senza giungere alla necrosi, nei 2 giorni successivi all'inoculazione, deve riassorbirsi a partire del 3° giorno e non deve essere più percettibile dopo 6 giorni. Se l'infiltrazione non scompare entro 6 giorni o si ha rottura della pelle e necrosi, la tubercolina è tossica e quindi non idonea all'uso.

c) Si inoculano 3 cavie (peso-g 350-500) in peritoneo con le stesse dosi usate in *b*). Gli animali, tenuti in osservazione per 40 giorni, non devono avere manifestazioni patologiche nè perdita di peso. Dopo 40 giorni gli animali sono sacrificati e viene controllata l'assenza di qualsiasi lesione tubercolare. Il fegato, la milza ed i polmoni sono sottoposti ad esame istologico. Gli stessi esami vengono praticati negli animali eventualmente deceduti prima dei 40 giorni. Dai preparati istologici non devono risultare lesioni specifiche.

d) Si inoculano 2 cavie albine o a pelle chiara (peso-g 350-500), per via intradermica al fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina (contenenti 2.500 U.I.). Nelle 48 h successive all'inoculazione, gli animali non devono presentare alcuna reazione.

Controllo di non sensibilizzazione: si inoculano 3 cavie albine o a pelle chiara (peso-g 350-500), per via intradermica al fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina (contenenti 500 U.I.) per 3 volte successive a 5 giorni di inter-

vallo. Dopo 15 giorni sono sottoposte ad inoculazione intradermica di una uguale dose di tubercolina, insieme a 3 cavie controllo.

Gli animali trattati precedentemente non devono presentare alcuna reazione; possono, al massimo, mostrare una lieve reazione locale, simile a quella che può verificarsi nei controlli.

Controllo dell'attività specifica:

a) *Sensibilizzazione delle cavie*. — Si sensibilizzano alla tbc 3 cavie maschio albine o a pelle chiara (peso-g 450-500). L'inoculazione si effettua per via intramuscolare alla coscia con mg 0,5 di patina tubercolare fresca, raccolta in soluzione fisiologica da una coltura vivente, bovina od aviare, a seconda del tipo di tubercolina da controllare. Dopo 28 giorni gli animali sono pronti per la prova.

b) *Diluizione della tubercolina da saggiare*. — Le diluizioni vengono allestite, con soluzione fisiologica sterile, ai titoli 1:50, 1:200, 1:800.

c) *Randomizzazione*. — Le 6 aree da usare per l'inoculazione in ciascuna cavia sono disposte 3 per lato (preventivamente depilato) della colonna vertebrale. Tali aree vengono indicate con numeri grandi da 1 a 3 e numeri piccoli da 4 a 6, e le diluizioni vengono disposte su tali aree seguendo l'esempio riportato sull'annessa tavola di randomizzazione. Questa metodica viene ripetuta su ogni animale. Il controllo è eseguito in parallelo con la tubercolina standard. Con i numeri grandi vengono indicate le aree usate per la tubercolina standard e con i numeri piccoli le aree usate per la tubercolina da controllare.

d) *Inoculazione*. — Si inoculano in ogni area, per via intradermica, ml 0,1 di tubercolina diluita come indicato al precedente punto b).

e) *Lettura*. — Viene eseguita dopo 24 e 48 h, misurando i diametri dell'area di reazione con un calibro e trascrivendo in mm i valori ottenuti.

f) *Valutazione dell'attività*. — I risultati vengono riordinati in tabella a seconda delle diluizioni e si calcola il valore della somma delle reazioni per ciascuna diluizione, non tenendo conto delle reazioni non allergiche. Si fa quindi un grafico dei risultati, riportando i valori della somma delle reazioni in ordinata e le dosi della tubercolina in ascisse. Le curve ottenute sono la rappresentazione grafica delle dosi-risposta per ciascuna tubercolina. Perchè l'attività della tubercolina sia considerata valida, l'andamento delle 2 curve deve essere ragionevolmente equidistante. I valori delle tubercoline in esame non devono allontanarsi più del 10 % circa da quello della tubercolina standard (vedi grafico e tabella).

Per una più esatta valutazione si può eseguire il calcolo del « t » di Student confrontando i valori ottenuti tra tubercolina standard e quella da controllare. Le differenze non devono essere significative.

TITOLAZIONE DELLA TUBERCOLINA
(randomizzazione grafico e tabella)
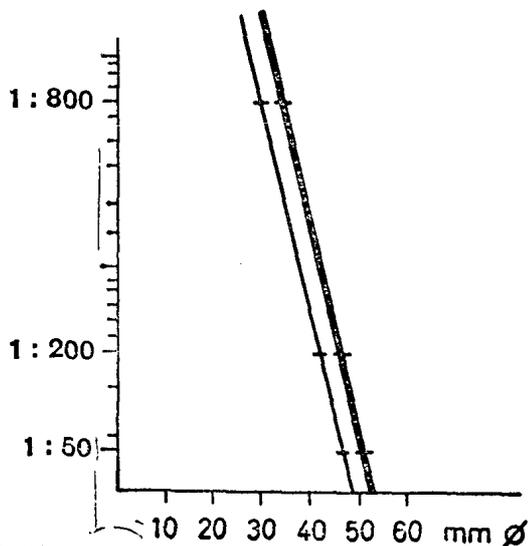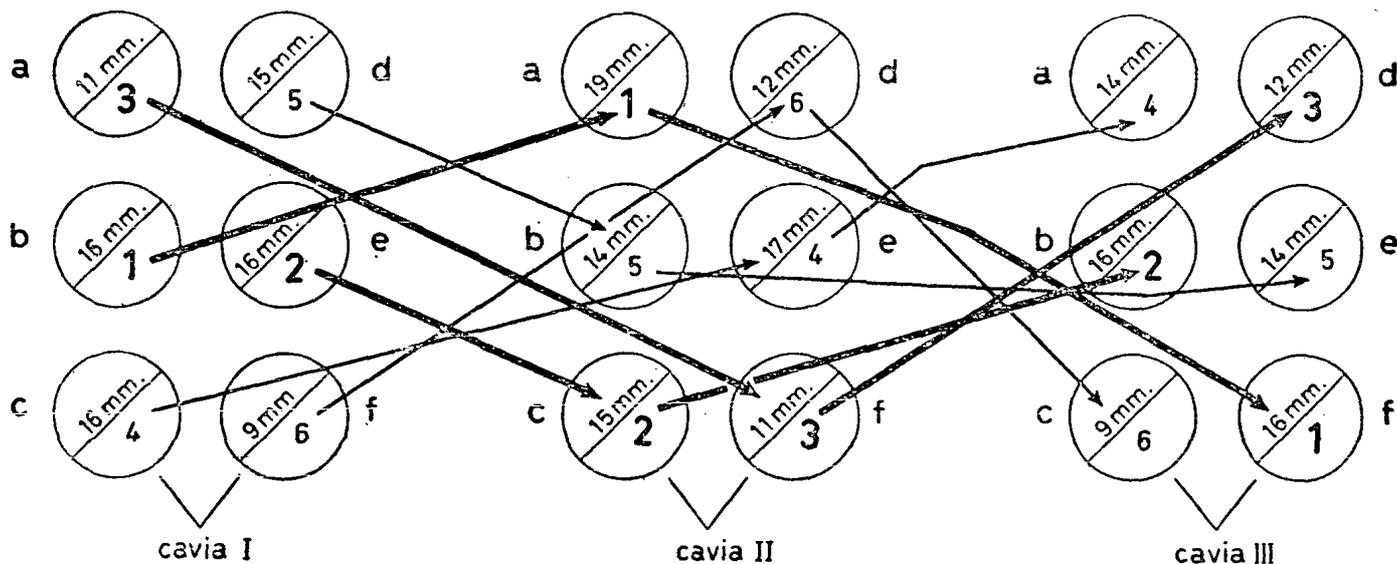
Cavia	standard diluizioni 1 (1:50)	2 (1:200)	3 (1:800)	test diluizioni 4 (1:50)	5 (1:200)	6 (1:800)
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
I	16 (b)	16 (e)	11 (a)	16 (c)	15 (d)	9 (f)
II	19 (a)	15 (c)	11 (f)	17 (e)	14 (b)	12 (d)
III	16 (f)	16 (b)	12 (d)	14 (a)	14 (e)	9 (c)
	51	47	34	47	43	30

(7332)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazione « Danubio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa IX, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma addì, 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8155)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio in sostituzione dei corrispondenti compresi in alcune tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione dei corrispondenti compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

Tariffa n. 13, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1962);

Tariffa n. 13U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1962);

Tariffa n. 14, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1962);

Tariffa n. 14U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di sua premorienza (maschi e femmine, approvata con decreto ministeriale 26 gennaio 1962);

Tariffa n. 17, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero, se la morte dell'assicurato avviene dopo il periodo di pagamento dei premi, e in misura ridotta crescente se essa avviene durante tale periodo (approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

Tariffa n. 4/25, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 21 maggio 1962).

Roma addì, 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8156)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1965.

Istituzione dell'Archivio di Stato di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, che reca la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Decreta:

E' istituito in Vercelli, a decorrere dal 1° dicembre 1965, l'Archivio di Stato per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il Ministro: TAVIANI

(8182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza della politica » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Scienza della politica », alla cui alla copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8473)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8474)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica » presso l'Istituto universitario di magistero pareggiato « G. Cuomo » di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di magistero pareggiato « G. Cuomo » di Salerno, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica », alla cui copertura il competente Consiglio di Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente dell'Istituto medesimo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8475)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Rolando Sarzani, nato a Chiaravalle (Ancona) il 27 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Bologna il 25 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8111)

Il dott. Camillo Venanzi, nato a Fiume il 14 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna il 21 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8112)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Maurizio Bergonzoni, nato a Bologna il 26 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 10 ottobre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8113)

Il dott. Piergiorgio Cauzzi, nato a Brescia il 15 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna il 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8114)

La dottoressa Carla Zennaro, nata a Rovigo il 5 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Milano il 18 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(8115)

Il dott. Giorgio Turconi, nato a Milano il 16 settembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova il 24 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(8116)

Il dott. Giorgio Lojodice, nato a Genova il 5 novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova il 21 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(8117)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Cassino (Frosinone) ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone, n. 22681 dell'8 giugno 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Cassino (Frosinone), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai signori Camassa Maria e Tomasso Benedetto la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Giuseppe Tomasso ».

(8241)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « M. Cutelli » di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania, numero 19196/1 del 24 agosto 1965, il preside del Liceo classico statale « M. Cutelli » di Catania, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla professoressa Sciacca Rosa la somma di L. 1.700.000 per incrementare il premio di studio annuale intitolato « SS. Vergine del Rosario di Pompei ».

(8242)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna, numero 2945 del 25 giugno 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Galvani » di Bologna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai familiari, colleghi ed alunni la somma di L. 570.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof.ssa Emma Baroncelli ».

(8243)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Saluzzo (Cuneo) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo, numero 33407/14/13/5580 dell'11 agosto 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale di Saluzzo (Cuneo), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal prof. Soleri Giacomo la somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Anna Soleri ».

(8244)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Ruvo di Puglia (Bari) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari, numero 13771 del 24 giugno 1965, il preside del Liceo scientifico statale di Ruvo di Puglia (Bari), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signorina Berardi Giuseppina la somma di L. 216.717 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato (Professoressa Nicoletta Berardi ».

(8245)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « C. Colombo » di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova, numero 46345 del 22 luglio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « C. Colombo » di Genova, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da professori ed alunni la somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof.ssa Carlini Luigina nata Novella ».

(8246)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Cassini » di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova, numero 23825 del 20 aprile 1965, il preside del Liceo scientifico statale « Cassini » di Genova, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Maria Carlini vedova Gennari la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Sottotenente Guglielmo Marcone ».

(8247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1965, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 523.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8255)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8287)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8288)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 29, foglio n. 263, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'operaio permanente Chirico Antonio in data 5 agosto 1964 avverso il provvedimento 29 ottobre 1963, col quale il Ministero della difesa-Aeronautica dichiarava doversi intendere disposto a domanda dell'interessato il trasferimento, successivamente revocato, dell'operaio permanente Chirico Antonio dalla Scuola di volo di Lecce al Comando della 1ª regione aerea.

(8249)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1965, registro n. 13, foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Naccarato Santo avverso la decisione in data 3 marzo 1964 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cosenza aveva accolto il ricorso proposto dalla signora Martino Angelina avverso il provvedimento del sindaco di Luzzi che aveva concesso allo stesso Naccarato il rilascio della licenza per la vendita di « generi alimentari, varecchina, saponi, detersivi, vino in bottiglia, fazzoletti, farina, cereali, merceria » in detto Comune, via Rione - INA-Casa.

(8164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Molinara

Con decreto provveditoriale n. 66005 in data 26 ottobre 1965, è stato approvato con stralci e prescrizioni, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Molinara.

Il nuovo piano, come sopra approvato, ha efficacia per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

(8250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona di Sedriano

Con decreto provveditoriale in data 25 ottobre 1965, numero 19515, è stato approvato, respinti i ricorsi presentati, il piano di zona del comune di Sedriano (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(8289)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di uso della rete denominata « Reone da agone » nel lago di Garda

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1965, è stato disposto che, nel lago di Garda, l'uso della rete denominata « Reone da agone » è vietato in ogni tempo.

(8200)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Governatore: CARLI

(8300)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria di concetto, ruolo « Assistenti sociali »).

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria di concetto, ruolo « assistenti sociali »).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola debitamente autorizzata;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) età non superiore a 35 anni;

E) buona condotta morale e civile. L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) godimento dei diritti politici;

G) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *D*), è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra:

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lett. *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione della domanda - Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero, Ufficio V - Sezione I) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in posseso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

g) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione delle scuole che li hanno rilasciati e della data in cui sono stati conseguiti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

l) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la unità di appartenenza.

Per avere accesso all'aula il candidato, ammesso a sostenere le prove di esame, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

a) i certificati comprovanti l'eventuale possesso di diplomi di laurea o di specializzazione, di titoli professionali e scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), e di ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse, nonchè le pubblicazioni a stampa da esibirsi in duplice copia;

b) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame.

Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte ed una orale sulle materie indicate nel programma di cui allo allegato B al presente bando.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte d'esame saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Art. 8.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno una votazione di sette decimi.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i dieci punti, sarà attribuito — secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice prima della effettuazione delle prove d'esame — ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 10 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza.

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9 e successivo art. 11 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assitenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduto per servizio: certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilato o invalido di guerra ex combattente o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375 modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 militarizzati o assimilati: dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

13) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il ritardo nella presentazione dei documenti o la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto con riserva di procedere alla nomina dei vincitori dopo l'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diplomi originali dei titoli di studio (istruzione secondaria di secondo grado e assistente sociale) ovvero i documenti rilasciati dalle competenti autorità scolastiche in sostituzione dei diplomi stessi. E' data, altresì, facoltà di produrre in luogo del diploma o del certificato sostitutivo relativi agli anzidetti titoli di studio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico uffi-

ciale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in carta da bollo da L. 400.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 10, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 9:

c) certificato, in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 400.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, attestato da produrre insieme ai documenti.

Art. 12.

Nomina ed assunzione in servizio.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati verrà assegnato lo stipendio mensile lordo di L. 95.000 per tredici mensilità integrato dall'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto, le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e la indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare.

Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

..l.. sottoscritt. . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat.. a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) domanda di essere ammess.. a partecipare al concorso per titoli e per esami a cinquantatre posti di assistente sociale.

A tal fine ..l. sottoscritt.. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3).

d) di essere in possesso dei diplomi di . . . .
(indicare il titolo di studio
. . . . e di assistente sociale conseguiti rispet-
di istruzione secondaria di 2° grado)
tivamente il . . . . presso . . . . .
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzi
. . . . . .;
delle Scuole)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . (4).

..l.. sottoscritt. unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini della attribuzione del relativo punteggio e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina ..l.. sottoscritt.. è dispost.. a raggiungere qualsiasi destinazione.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli o le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti: amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della unità di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Servizio sociale; elementi di psicologia e sociologia;

2) Legislazione previdenziale e assistenziale.

1) - a) *Servizio sociale*:

Principi etici e scientifici del servizio sociale - Bisogni umani fondamentali e principali manifestazioni patologiche della società moderna - Evoluzione dei ruoli - Metodologia generale del servizio sociale: studio e raccolta dei dati (individuo, gruppo, comunità) - diagnosi - intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione - valutazione - documentazione - Le attività professionali specifiche: servizio sociale individuale - servizio sociale di gruppo - servizio sociale di comunità - amministrazione dei servizi sociali - ricerca di servizio sociale - azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto - uso che l'assistente sociale può farne - lavoro in èquipe, con particolare riguardo alla finalità clinico-sociale dell'assistenza antitubercolare - Il servizio sociale ospedaliero - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze.

b) *Elementi di psicologia*:

Elementi fondamentali di psicologia generale, differenziale, sociale - Nozioni di psicologia applicata: all'apprendimento e riadattamento scolatistico; all'orientamento e riadattamento professionale degli invalidi; ai problemi determinati da situazioni fisiologiche critiche, dall'ospedalizzazione in genere, dalla degenza e dagli esiti della tubercolosi, in particolare.

c) *Elementi di sociologia*:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia - I fattori geografico, antropologico, demografico, economico, tecnico, psicologico, religioso, ideologico e la loro influenza sulla organizzazione e i fenomeni sociali - Individuo, cultura, personalità - Comunicazione e trasformazione culturale, e problemi del mondo moderno, con particolare riguardo al livello di sviluppo delle diverse regioni.

2) *Legislazione previdenziale e assistenziale*:

Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale: malattia - infortunio - malattia professionale - tubercolosi - maternità - invalidità - vecchiaia - morte - disoccupazione - Gli obblighi contributivi - Il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie - Difesa delle capacità produttive degli assicurati contro la tbc e dei disoccupati - Perfezionamento professionale - Riqualificazione - Integrazione sociale dei tbc - La sicurezza sociale: concetti fondamentali - La dichiarazione universale dei diritti umani - Il fenomeno dell'indigenza - L'intervento sociale - L'evoluzione dell'assistenza - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto - L'assistenza obbligatoria, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e ospedaliera: organi centrali, provinciali e comunali, compiti delle varie Amministrazioni, procedure, prestazioni - Assistenza sanitaria scolastica - Profilassi e assistenza delle malattie sociali - Assistenza ospedaliera ed extra ospedaliera agli ammalati di tbc - I Consorzi provinciali antitubercolari: loro natura, scopi, funzionamento - L'organizzazione assistenziale psico-pedagogica - Altri organismi di assistenza pubblica, loro ordinamento e prestazioni: O.N.M.I. - C.R.I. - E.N.A.O.L.I. ecc. - L'educazione sanitaria della popolazione.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) Elementi di diritto pubblico;

2) Elementi di diritto privato.

1) *Elementi di diritto pubblico*:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

2) *Elementi di diritto privato*:

Limitatamente al contenuto del libro I del Codice civile: delle persone e della famiglia.

Il presidente: CORSI

(8085)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattro borse di studio in idrobiologia e chimica idrobiologica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, con il quale sono state devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni spettanti a questo Ministero in materia di pesca, esclusa quella delle acque interne, ancorchè pertinenti al Demanio marittimo, ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli Istituti idrobiologici e talassografici;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina delle erogazioni dei contributi e della concessione di borse di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire quattro borse di studio per il perfezionamento di giovani nelle varie discipline che interessano gli studi e le indagini sull'idrobiologia in rapporto alla pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattro borse di studio, da usufruire presso il Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma o presso gli Istituti sperimentali talassografici di Trieste Taranto e Messina, distinte come appresso:

a) due borse per la specializzazione in idrobiologia, a favore di laureati in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) due borse per la specializzazione in chimica idrobiologica, a favore di laureati in chimica.

Art. 2.

La durata delle borse di studio è di un anno a partire dal 1° gennaio 1966, eventualmente prorogabile per altri due periodi di un anno ciascuno, a favore dello stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore del Laboratorio o dello Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, dopo il 31 dicembre 1957, abbiano conseguito la laurea in scienze biologiche, naturali o in chimica.

Art. 4.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.200.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità e profitto, rilasciato dal predetto direttore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda devono essere allegati un certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto ed in quello di laurea ed i titoli che il concorrente ritenga utili nel proprio interesse, nonchè una fotografia di data recente del candidato, applicata su carta bollata da lire 100, con firma autenticata dal segretario del Comune, ove il candidato ha il proprio domicilio, o da un notaio.

Nella domanda il candidato dovrà precisare nel seguente ordine:

a) cognome, nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo presso il quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui al precedente art. 5, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 7.

I concorrenti dovranno sostenere un esame orale sulle materie comprese nel seguente programma:

Per i laureati in scienze biologiche o in scienze naturali

Concetti generali relativi all'ecologia. Caratteri fisici e chimici dell'ambiente limnetico e dell'ambiente marino. Relazione tra gli organismi acquatici e i fattori fisici e chimici ambientali. Cenni sulla natura e la distribuzione dei popolamenti delle acque dolci e marine. Catena alimentare e produzione organica nelle acque dolci e marine. Cenni sulla biologia della pesca.

Per i laureati in chimica

Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque marine, salmastre e dolci. Rapporto tra i fattori chimico fisici e la vita nell'ambiente acquatico. Gli inquinamenti delle acque causati dall'immissione dei rifiuti industriali. I principali metodi chimici e biologici per l'epurazione delle acque di rifiuto. Metodi di analisi chimica delle acque, con indirizzo oceanografico e limnologico.

Agli aspiranti verrà comunicato, a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno dieci giorni, la data in cui avrà luogo la prova d'esame.

Art. 8.

La Commissione sarà composta da 5 membri, da scegliere tra i docenti universitari e i funzionari del Ministero della agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 6° o equiparato.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste avente la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La Commissione compilerà due distinte graduatorie dei candidati meritevoli una per i laureati in scienze biologiche o in scienze naturali, l'altra per i laureati in chimica in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nelle prove orali. A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di 10 punti per le prove orali.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova orale abbiano riportato un punteggio inferiore ai 7/10.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati risultanti al primo ed al secondo posto nelle rispettive graduatorie di cui al precedente articolo.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni percepite per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

L'assegnatario decade dal diritto alla borsa qualora:

a) non si presenti, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal Ministero, a frequentare il Laboratorio o l'Istituto al quale è stato assegnato;

b) usufruisca di altra borsa di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferita, a meno che non dimostri di avervi rinunciato.

A tal fine, l'assegnatario, nel termine di cui alla lettera *a*), dovrà dichiarare se usufruisca o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato.

Nel caso che il vincitore della borsa di studio rinunci alla borsa stessa o nel caso che egli sia dichiarato decaduto per uno dei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*), il Ministero potrà assegnare la borsa al candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento della borsa qualora il beneficiario si rendesse immeritevole.

Art. 13.

I vincitori delle borse di studio di cui al presente bando saranno invitati, a mezzo lettera, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a presentare, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera stessa, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario.

I documenti indicati nelle lettere *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7950)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Savona nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele	punti	87.31	su 132
2. Montanaro dott. Pierino	»	86.81	»
3. Cavallero dott. Camillo	»	86.36	»
4. Di Santo dott. Angelo	»	82	»
5. Basso dott. Luigi	»	79.63	»
6. Di Simine dott. Eugenio	»	79.32	»
7. Giordano dott. Luigi	»	75.63	»
8. Cantanna dott. Pietro	»	73.13	»
9. Graziani dott. Marcello	»	72,63	»
10. Zovi dott. Elio	»	72.45	»
11. Frassanito dott. Luciano	»	68.18	»
12. Caruso dott. Antonio	»	61.04	»
13. Manzino dott. Leo Alessio	»	60.68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8395)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche al decreto ministeriale 14 aprile 1965, riguardante il bando di concorso a cinquantasei posti di operaio nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, *registro n. 2, foglio n. 344*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

Considerata l'opportunità di modificare, in parte, gli articoli 5, 6, 7, 10 del decreto ministeriale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale citato nelle premesse è modificato come segue:

« I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica, da parte di una Commissione che verrà nominata successivamente con decreto ministeriale ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale è modificato come segue:

« I candidati ai posti della 1ª e della 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto ».

Il sesto comma dello stesso articolo è modificato come segue:

« Le due Commissioni esaminatrici, rispettivamente per la prova d'arte od esperimento pratico e per le prove previste per i candidati alla qualifica di autista, saranno nominate con decreti ministeriali e composte come segue:

un funzionario direttivo del ruolo del personale amministrativo o di quello dei direttori di aeroporto . . ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 del predetto decreto è modificato come segue:

« La data ed il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame, prescritte solo per la 1ª e la 2ª categoria, e la visita medica saranno comunicate agli interessati con non meno di quindici giorni di anticipo ».

Il secondo comma dello stesso articolo è modificato, nella parte iniziale, come segue:

« Per essere ammessi alle prove di esame ed alla visita medica gli interessati dovranno presentarsi muniti . . . ».

L'ultimo comma dell'articolo in questione è modificato come segue:

« Le spese di viaggio e di soggiorno che i candidati dovessero eventualmente sostenere per sottoporsi alla prova d'arte od all'esperimento pratico ed i vincitori per sottoporsi alla visita medica, sono a carico degli stessi ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale è modificato come segue:

« I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che avranno superato la visita medica dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile . . . ».

Al predetto art. 10 viene aggiunto il seguente comma:

« I vincitori che non superassero la visita medica saranno esclusi dalla graduatoria e sostituiti, previo accertamento sanitario effettuato con le stesse modalità, dagli idonei in ciascuna qualifica, secondo l'ordine di graduatoria e salvo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 9 del bando di concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 268. — PANDOLFO

(8220)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel *Bollettino ufficiale* delle Ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1965 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1965, n. 1001, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, n. 2367.

(8166)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 6 del mese di giugno 1965 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 20 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1965, registro n. 6, foglio n. 269, che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova, indetto con decreto del 4 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 245 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964.

(8237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Gianni Mozzi dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del Consorzio medico Arsiero-Laghi con decreto n. 184/64 in data 8 aprile 1965 ha rinunciato alla nomina;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giulio Cesare Papandrea è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del Consorzio medico Arsiero-Laghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 22 ottobre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(8181)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Modifica alla graduatoria generale del concorso a diciassette posti di medico igienista del comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 29 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a diciassette posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma;

Visto il proprio decreto di pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati, conformemente all'ordine della graduatoria, i vincitori del concorso stesso;

Visto che i dottori Laudati Antonio, Di Martino Mario, Zaio Augusto e Alemanno Aldo, dichiarati vincitori, hanno successivamente rinunciato alla nomina del posto di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in parola;

Considerato che i candidati che seguivano in graduatoria, all'uopo interpellati, hanno fatto pervenire la comunicazione di accettazione del posto ad essi assegnato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato nelle premesse i concorrenti dottoressa De Luise Paola, dott. Corona Vincenzo, dott. Malato Tullio e dott. Ridola Emanuele, sono dichiarati vincitori del concorso in epigrafe indicato.

I predetti sanitari, nell'ordine suindicato, occuperanno nella gradatoria dei vincitori i posti dal quattordicesimo al diciassettesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(8290)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1965, n. **10**.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n.* 43 *del* 12 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in Regione, è autorizzato, nell'esercizio 1965, il limite di impegno in lire 100 milioni.

Al complessivo onere di lire 1 miliardo derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1974.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1965 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge ed eventualmente non impegnati non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 ottobre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1965, n. **11**.

Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n.* 43 *del* 12 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel Trentino-Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale effettuati da Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni ed altri enti pubblici.

Art. 2.

Il concorso previsto all'articolo seguente è concesso per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale, incluse le spese per imposte e notarili di trasferimento;

b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili.

Art. 3.

La Regione può concedere un concorso rateale costante in misura non superiore al nove per cento annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi da parte dell'ente beneficiario presso l'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina in Trento.

Art. 4.

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, gli enti indicati all'art. 1 devono inoltrare alla Giunta regionale le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazioni di cui alle lettere *a*) o *b*) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dall'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina;

b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.

Art. 5.

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale dispone, con successivo decreto, la liquidazione del concorso, a seguito di accertamento documentato dell'acquisto e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattasi delle opere previste alla lettera *b*) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato tramite i propri organi tecnici — dall'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina.

Il concorso viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Il concorso potrà essere concesso anche ove l'acquisto di cui alla lettera *a*) e le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 siano avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1965.

Art. 6.

Il provvedimento di concessione approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Il predetto decreto può inoltre contenere la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità prevista dalla legge regionale 14 maggio 1963, n. 10; in tal caso dovrà osservarsi la procedura prevista da detta legge.

Nella determinazione dell'indennità non si tiene conto dell'incremento di valore verificatosi in seguito alla destinazione ad uso industriale dei terreni.

Art. 7.

Le aree edificatorie delle zone e dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

Gli enti beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree e dei nuclei, realizzati con il concorso della presente legge, per un periodo di venticinque anni; tale destinazione non potrà venir mutata senza il preventivo benestare della Giunta regionale e deve essere comunque riservata ad uso pubblico.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel Libro fondiario ad istanza della Regione e del beneficiario del concorso regionale.

Art. 8.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che si trovino nell'impossibilità di stipulare mutui per i fini di cui alla presente legge per l'intero costo delle opere da realizzare, per mancanza di sufficienti garanzie mediante delegazioni di imposte, e che ne facciano domanda, un contributo in conto capitale fino al 70 per cento dell'ammontare del costi preventivato delle operazioni di cui al precedente art. 2. Tale contributo è cumulabile con il concorso sul mutuo da accendersi a sensi del precedente art. 3, per l'ammontare pari alla differenza del costo delle operazioni ammesse a contributo.

Art. 9.

Le funzioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, della presente legge sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

A tale fine, sul limite d'impegno di cui al successivo art. 10, sono disposte assegnazioni annuali in parti uguali a favore delle province di Trento e di Bolzano.

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 è disposto lo stanziamento di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1965.

Per la concessione del concorso di cui agli articoli 3 e 8 è autorizzato il limite d'impegno di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1966 e di lire 25 milioni a carico dell'esercizio 1967.

Alla complessiva spesa di lire 1175 milioni occorrente per l'attuazione della presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio della Regione in misura di lire 50 milioni a carico degli esercizi finanziari 1965 e 1966, di lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1980 e di lire 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 ottobre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(7722)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.